Premio Mattei per la cooperazione culturale

Edizione 2026

FAQ v. 5

(aggiornate al 26 ottobre 2026)

Le FAQ costituiscono chiarimenti ai fini della corretta interpretazione dell'Avviso pubblico "Premio Mattei per la cooperazione culturale" (Edizione 2026). In caso di contrasto prevale comunque il testo dell'Avviso pubblico.

Le FAQ sono ordinate e numerate in ordine progressivo di arrivo.

Le FAQ sono di norma riportate così come pervenute, ma possono essere state suscettibili di riformulazione, anonimizzazione o sintesi qualora sia necessario garantire la privacy del richiedente o assicurare una maggiore chiarezza del quesito posto all'Amministrazione.

***

1. **L'Avviso pubblico si rivolge prioritariamente ad artisti/collettivi o è aperto anche ad istituzioni, come le Università?**

   Le tipologie di soggetti che possono presentare la candidatura sono individuate dall'art. 4, comma 2, dell'Avviso pubblico. La lettera c) prevede espressamente che le *"persone giuridiche"*, tra cui le *"istituzioni pubbliche e private"*, possano presentare la propria candidatura. Pertanto, considerato che le Università sono da inquadrare in questa fattispecie, esse sono soggetti titolati alla candidatura. Non è invece prevista alcuna priorità in ragione della tipologia del soggetto richiedente (es. artisti o collettivi).

2. **Nel testo dell'Avviso pubblico non sono specificate le spese ammissibili. Potreste chiarire le tipologie di spesa e se ci sono eventuali massimali o costi standard (ad esempio, la percentuale di spese generali)?**

   Come disposto dall'art. 10, comma 3, dell'Avviso pubblico le spese ammissibili a contributo sono *"le sole spese direttamente connesse con la realizzazione delle attività progettuali"*. Il comma 4 dello stesso articolo specifica le spese che non sono ammesse a contributo. Sarà pertanto cura del candidato fare in modo che il quadro economico e le relative spese siano conformi con quanto disposto dall'Avviso pubblico, anche in relazione con lo specifico progetto proposto. Per quanto riguarda limiti specifici su massimali o costi standard, l'Avviso pubblico non dispone puntualmente nel merito. Anche in questo caso il quadro economico e le relative spese saranno valutati in relazione allo specifico progetto

proposto. È pertanto responsabilità del candidato fare in modo che le spese sostenute per cui si richiede il contributo siano conformi, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione, con il quadro economico e con la proposta progettuale.

3. **Sono ammessi costi di personale interno? Eventuali costi di personale come devono poi essere dimostrati in fase di rendicontazione?**

   L'art. 10, comma 3, dell'Avviso pubblico dispone che sono ammesse a contributo *"le sole spese direttamente connesse con la realizzazione delle attività progettuali"*. L'ammissibilità dei costi di personale "interno" (con contratto di lavoro subordinato) è legata al rispetto del nesso di causalità e utilità diretta. Ne consegue che la spesa può essere considerata ammissibile solo se riferibile alle attività progettuali in modo univoco e quantificabile. La spesa dovrà pertanto essere dimostrata attraverso la produzione di un ordine di servizio (o equivalente), un prospetto di calcolo del costo orario lordo, un report delle attività relativo alle ore/giornate di lavoro effettivamente svolte e addebitate al progetto, nonché il documento attestante l'avvenuto pagamento e il versamento degli oneri fiscali e previdenziali. Tale documentazione dovrà riportare il CUP, a pena di inammissibilità. Si ricorda che, ai sensi dell'art. 10, comma 4, lettere a) e d), sono comunque escluse le spese di gestione ordinaria del soggetto vincitore e le spese relative a rimborsi a forfait.

4. **Considerato che i progetti devono terminare entro il 15 ottobre 2027, quando è prevista la pubblicazione/comunicazione dell'esito dei risultati?**

   Non è prevista una data di pubblicazione. Come disposto dall'art. 7, commi 7 e seguenti, la pubblicazione delle graduatorie avverrà all'esito delle procedure di valutazione e l'assegnazione del Premio sarà effettuata con decreto del Ministro della cultura.

5. **L'articolo 5 indica che ogni soggetto proponente può presentare una sola candidatura tra tutte le sezioni. Questo vale anche per un ateneo dove potrebbero esserci più ricercatori/gruppi di ricerca che lavorano su tematiche diverse?**

   Ogni soggetto giuridico di cui all'art. 4, comma 2, dell'Avviso pubblico può presentare una sola domanda, come disposto dall'art. 5, comma 1. Pertanto, l'Ateneo, in quanto soggetto giuridico, non può presentare più di una candidatura.

6. **Una società a responsabilità limitata può presentare la candidatura?**

   Una società a responsabilità limitata può presentare la candidatura se, oltre a rispettare tutti gli altri requisiti di cui all'Avviso pubblico, risulta costituita, ai sensi della normativa

vigente, senza scopo di lucro, come ad esempio nel caso delle srl con la qualifica di Impresa sociale di cui al d.lgs. 112/2017.

7. **Con riguardo alla tipologia di premio "Cultura in viaggio", che prevede la circuitazione di un progetto espositivo fotografico in Italia, è possibile realizzare tali opere in occasione dell'accettazione della candidatura piuttosto che attingere da un archivio dal quale risulterebbero soggetti relativamente pertinenti rispetto agli obiettivi del Premio?**

   Come disposto dall'art. 3, comma 2, lettera a), numero 6, dell'Avviso pubblico la categoria *"Cultura in viaggio"* è specificamente destinata alla circuitazione di un progetto espositivo *"che sia stato già realizzato in Africa"*. Pertanto, le opere non possono essere realizzate *ex novo* in occasione dell'accettazione della candidatura.

8. **Con riguardo al "Premio Mattei Accademia", è ammissibile un progetto di formazione e scambio professionale sulla conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale, connesso anche a contenuti artistici e al restauro di opere d'arte?**

   Il "Premio Mattei Accademia" è finalizzato alla *"realizzazione di programmi di formazione con scambi culturali e artistici tra Italia e Africa"*, senza porre limiti specifici ai relativi contenuti. Tuttavia, gli ambiti progettuali devono necessariamente essere compatibili con quelli individuati dall'Avviso pubblico, all'art. 2, comma 1: *"tutte le forme di rappresentazione artistica, tra cui le arti visive e i nuovi media, le arti performative e applicate, la produzione audiovisiva, il patrimonio musicale, la letteratura, garantendo la rappresentatività dell'intero spettro creativo contemporaneo"*. Si evidenzia, inoltre, che, più in generale – come specificato all'art. 1 dell'Avviso pubblico – le finalità del Premio Mattei sono riferite alla valorizzazione e non tanto alla conservazione del patrimonio culturale. Ne consegue che il progetto candidato al "Premio Mattei Accademia" non può essere totalmente incentrato sul restauro di opere d'arte. Tale ultima tipologia di attività può comunque essere ammissibile qualora accessoria rispetto alle finalità di cooperazione culturale e valorizzazione del patrimonio culturale e agli ambiti di intervento, come individuati dal citato art. 2, comma 1, dell'Avviso pubblico.

9. **In occasione di una significativa ricorrenza storica, un ente locale intende realizzare un programma di iniziative culturali dedicato a una figura di rilievo legata al continente africano. Il progetto comprende una mostra documentaria, attività scientifiche e divulgative, materiali audiovisivi, prestiti da istituzioni culturali e museali, nonché ulteriori azioni di valorizzazione del patrimonio culturale. Un progetto di tale natura può essere considerato coerente con le finalità del Premio Mattei per la cooperazione culturale e pertanto ammissibile alla candidatura?**

La puntuale verifica dell'ammissibilità di una specifica proposta progettuale può essere effettuata esclusivamente a seguito della presentazione della candidatura e della relativa istruttoria, secondo quanto previsto dall'Avviso pubblico. In linea generale, la coerenza di un progetto con le finalità del Premio Mattei deve essere valutata alla luce degli obiettivi, dei requisiti e dei criteri indicati nell'Avviso. Pertanto, le attività progettuali devono contribuire in modo chiaro e significativo al rafforzamento della cooperazione culturale con i Paesi africani e al perseguimento delle finalità dell'iniziativa. L'Amministrazione non può esprimere valutazioni preventive sull'ammissibilità o sul merito di singole proposte prima della presentazione formale della candidatura.

10. **Con riguardo alla categoria di premio "Cultura in viaggio", che prevede la circuitazione di un progetto espositivo fotografico in Italia, è stato individuato un quantitativo specifico di foto da produrre? Possono essere proposti diversi tagli di foto dalle aeree alle statiche di dettaglio e grandangolari?**

    La categoria "Cultura in viaggio" non prevede un quantitativo specifico di foto da produrre né i tagli o la tipologia delle foto. L'unica specifica condizione dettata dall'Avviso per questa categoria di premio è che il progetto espositivo da circuitare in Italia sia già stato realizzato in Africa.

11. **Con riguardo alla erogazione del Premio, il vincitore è obbligato a provvedere alla richiesta di un anticipo, con contestuale fideiussione, oppure può decidere di ricevere il premio totale alla conclusione del progetto?**

    L'anticipazione e l'acconto intermedio di cui all'art. 10 dell'Avviso pubblico rappresentano una modalità di erogazione a disposizione del beneficiario e sono infatti erogabili previa specifica richiesta del vincitore. Pertanto, è possibile non fare ricorso all'anticipazione e all'acconto, per poi richiedere il contributo spettante in sede di saldo finale, fermi restando tutti gli obblighi a carico del vincitore previsti dall'Avviso pubblico.

12. **Qualora il referente del collettivo sia una persona fisica titolare anche di partita IVA individuale in regime forfettario per attività artistica/culturale, il contributo viene erogato alla persona fisica in qualità di beneficiario oppure deve essere gestito nell'ambito della sua attività con partita IVA? In particolare, è possibile chiarire se il contributo percepito dal referente concorra o meno ai ricavi/compensi rilevanti ai fini delle soglie previste per il regime forfettario e se l'erogazione sia soggetta a specifici adempimenti fiscali, ritenute o certificazioni da parte dell'Amministrazione?**

    In base all'art. 4, commi 7 e 8, dell'Avviso pubblico, il soggetto proponente assume la qualifica formale di beneficiario del contributo ed è l'unico referente responsabile verso

l'Amministrazione per l'attuazione del progetto, l'accensione della garanzia fideiussoria (art. 11) e tutti gli adempimenti contabili e di rendicontazione (artt. 9 e 10). Il contributo economico concesso è finalizzato alla copertura delle spese direttamente sostenute per la realizzazione delle attività progettuali ammissibili (art. 10, commi 2 e 3). Trattandosi di un contributo pubblico erogato a fronte di un programma di spesa rendicontato e non di un corrispettivo per una prestazione di servizi resa all'Amministrazione, l'erogazione del contributo non è soggetta ad emissione di fattura elettronica, bensì viene disposta a favore della persona fisica referente beneficiaria sulla base di quanto disposto dall'art. 10.

La circostanza che il soggetto proponente sia persona fisica titolare di partita IVA individuale non impone né presuppone che il contributo transiti come ricavo o compenso della propria attività professionale individuale. I contributi a rendicontazione erogati al soggetto proponente per la copertura di costi di progetto non costituiscono, infatti, corrispettivi di prestazioni professionali e non concorrono alla determinazione del limite dei ricavi/compensi previsto per la permanenza nel regime forfettario (di cui alla legge 190/2014, art. 1, commi 54-89), purché mantengano la loro natura di provvista destinata esclusivamente alla realizzazione delle attività progettuali.

13. **Sono ammissibili e rendicontabili tra le spese di progetto i compensi per attività artistiche, formative, di direzione artistica, coordinamento, produzione o organizzazione effettivamente svolte dal soggetto proponente/referente e dagli altri componenti del collettivo, purché direttamente riferibili al progetto, regolarmente documentate e pagate con modalità tracciabili?**

    Qualora il soggetto proponente (o altri componenti del collettivo) svolga direttamente prestazioni professionali remunerate a valere sul budget di progetto, tali compensi dovranno essere debitamente previsti nel quadro economico approvato e fatturati e quietanzati con tracciabilità e indicazione del CUP, nel rispetto di tutti gli obblighi previsti dall'Avviso pubblico.

14. **Considerata l'esclusione delle "spese di gestione ordinaria e di funzionamento del soggetto vincitore", chiediamo se siano invece ammissibili i costi specificamente ed esclusivamente sostenuti per la realizzazione del progetto, quali project management, coordinamento internazionale, produzione, amministrazione e rendicontazione del progetto, quando siano chiaramente individuabili, documentabili e non riconducibili alla gestione ordinaria del beneficiario?**

    Sì, ai sensi dell'art. 10, comma 3, dell'Avviso pubblico, sono ammesse le spese direttamente connesse con la realizzazione delle attività progettuali, debitamente previste nel quadro economico approvato e documentate in fase di rendicontazione e nel rispetto di tutti gli obblighi previsti dall'Avviso pubblico.

15. **Per la gestione e rendicontazione del contributo è richiesta l'apertura o l'utilizzo di un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, al progetto? In caso affermativo, sono ammissibili i relativi costi bancari? Sono inoltre ammissibili i costi direttamente connessi alla fideiussione richiesta per l'anticipazione del 50%?**

    No, non è richiesto l'utilizzo di un conto corrente dedicato. Per quanto riguarda le spese relative alla fideiussione, si specifica che, ai sensi dell'art. 10, comma 3, queste non sono annoverabili tra quelle *"direttamente connesse con la realizzazione delle attività progettuali"*.

16. **Con quali modalità possono essere riconosciute e rendicontate le spese e i compensi relativi alle attività svolte dal partner africano e da suoi artisti/operatori nell'ambito del progetto?**

    Le spese relative agli eventuali compensi per le attività svolte dal partner africano o da suoi collaboratori, per essere riconosciute ammissibili, sono soggette alle disposizioni generali previste dall'art. 10 dell'Avviso pubblico. Gli importi riconosciuti ed erogati al partner africano o ai suoi collaboratori devono comunque essere conformi a quanto stabilito nell'accordo di partnership di cui all'art. 4, comma 5, e al quadro economico approvato.

17. **Ai fini dell'art. 4, comma 3, lett. d), si chiede di chiarire cosa si intenda per "ultimo anno solare" e se un soggetto beneficiario del Premio Mattei in un'annualità possa presentare candidatura in una successiva edizione per un nuovo progetto o per una nuova fase evolutiva dello stesso programma di cooperazione, purché riferita ad attività, partecipanti e costi differenti rispetto a quelli già finanziati.**

    Per "ultimo anno solare" si intendono i 365 giorni precedenti alla data di presentazione della candidatura. Per quanto riguarda la partecipazione a successive edizioni del Premio Mattei, questa sarà regolata dai relativi Avvisi pubblici.

18. **È prevista una data, anche approssimativa, di pubblicazione delle graduatorie dei vincitori?**

    No, non è prevista una data di pubblicazione. Come disposto dall'art. 7, commi 7 e seguenti, la pubblicazione avverrà all'esito delle procedure di valutazione e l'assegnazione del Premio sarà effettuata con decreto del Ministro della cultura.

19. È ammessa la partecipazione di Comuni come enti pubblici senza scopo di lucro? Nel caso di risposta affermativa, chi compila la domanda deve selezionare "Rappresentante di persona giuridica"?

Come previsto dall'art. 4, comma 2, lettera c), dell'Avviso pubblico, è ammessa la partecipazione al Premio delle persone giuridiche pubbliche. I Comuni, quali enti pubblici territoriali, sono per loro natura privi di scopo di lucro e, pertanto, possono presentare candidatura. Se la domanda sarà presentata dal rappresentante legale, sulla piattaforma dovrà essere selezionata l'opzione "Legale Rappresentante"; se la domanda sarà presentata da un suo delegato, munito dei necessari poteri, dovrà essere selezionata l'opzione "Delegato".

***

20. I progetti devono prevedere attività sia in Italia sia nel Paese africano del partner? Oppure è sufficiente che si svolga in uno solo dei due Paesi, purché sia garantito un effettivo partenariato e scambio tra i soggetti?

L'Avviso pubblico non prevede un requisito di ammissibilità relativo alla localizzazione delle attività progettuali, salvo quanto previsto per la categoria "Cultura in viaggio" (circuitazione in Italia di un progetto espositivo fotografico già realizzato in Africa). Più in generale, la localizzazione delle attività potrà essere oggetto di una più complessiva valutazione in relazione alla natura specifica della proposta progettuale, nell'ottica delle finalità del Premio, secondo quanto disposto dall'art. 7 dell'Avviso pubblico.

21. L'ammontare del Premio deve coprire l'intero costo del progetto oppure deve essere una percentuale del progetto?

Il contributo economico associato al Premio può coprire fino al 100% dei costi ammissibili del progetto, ma non è preclusa la presentazione di una proposta progettuale di costo complessivo superiore, cofinanziata con risorse proprie o di terzi. Pur non essendoci un obbligo di cofinanziamento minimo, il soggetto proponente ha comunque la facoltà di presentare un progetto di importo maggiore.

Qualora il costo complessivo della proposta progettuale superi l'ammontare del Premio, la differenza dovrà essere coperta mediante risorse proprie del beneficiario, apporti del partner o ulteriori contributi/sponsorizzazioni. Nel quadro economico dettagliato allegato alla candidatura dovranno essere chiaramente distinte le spese coperte dal contributo del Premio Mattei e quelle coperte da altre fonti di finanziamento. In fase di valutazione, la congruità del piano finanziario e la sostenibilità complessiva costituiscono specifico criterio di merito (art. 7, comma 5, lett. g).

Ai sensi dell'art. 9, comma 3, lett. f) e dell'art. 10, commi 1, 2 e 3, l'effettiva erogazione dell'intero contributo ministeriale è subordinata alla presentazione di giustificativi di spesa tracciabili, ammissibili e quietanzati con CUP per un ammontare almeno pari al valore totale del premio assegnato. Qualora le spese ammissibili effettivamente sostenute e rendicontate risultassero inferiori all'importo del premio, il contributo sarà proporzionalmente ridotto a saldo (o revocato parzialmente ai sensi di quanto disposto dall'art. 12, comma 3) fino a concorrenza della spesa effettivamente documentata.

22. **La parte di budget del progetto dedicata alla realizzazione di iniziative nel territorio del partner africano ha una percentuale precisa?**

    Non sono previsti limiti percentuali specifici in merito alla localizzazione delle attività progettuali. Di tale aspetto si potrà comunque tenere conto durante la fase di valutazione della proposta progettuale, sulla base della natura del progetto e delle finalità del Premio.

23. **Con riferimento ai soggetti ammessi alla presentazione delle proposte progettuali, l'art. 4, comma 2, lettera c), dell'Avviso pubblico prevede l'ammissibilità di proposte presentate dalle persone giuridiche, pubbliche o private, senza scopo di lucro, formalmente costituite da almeno 3 (tre) anni secondo l'ordinamento italiano e aventi sede legale in Italia, ivi inclusi enti culturali, fondazioni, associazioni culturali, istituzioni pubbliche e private, nonché altri soggetti con comprovata esperienza nel settore artistico, culturale o creativo. Al riguardo si intende conoscere se è possibile la partecipazione di due o più soggetti iscritti al RUNTS, non aventi finalità di lucro, formalmente riuniti in ATS.**

    No, la candidatura non può essere presentata congiuntamente da una pluralità di soggetti riuniti in ATS (Associazione temporanea di scopo). L'art. 4, comma 1, dell'Avviso pubblico dispone in modo perentorio che possono presentare la propria candidatura al Premio esclusivamente soggetti italiani *"in forma singola"*.

    Tuttavia, nulla osta a che un ente del Terzo Settore, in possesso di tutti i requisiti di cui all'art. 4, commi 2, lett. c), e 3, si candidi come unico soggetto proponente, in partenariato con il prescritto partner africano (art. 4, comma 4), e decida di coinvolgere altri partner di progetto.

24. **Con riferimento ai soggetti ammessi di cui all'art. 4, comma 2, lett. a) (*"le persone fisiche maggiorenni di cittadinanza italiana, ovvero residenti in Italia, in possesso di comprovata esperienza di almeno 3 anni nel settore artistico, culturale o creativo"*) si chiede di conoscere in che modo è dimostrabile il requisito dei tre anni di esperienza. È sufficiente il CV?**

Il requisito della comprovata esperienza deve essere rinvenibile dalla *"relazione descrittiva del soggetto proponente attestante il possesso della comprovata esperienza nel settore artistico, culturale o creativo"* di cui all'art. 6, comma 3, lettera d). Nel caso delle persone fisiche, tale documento può coincidere, nella forma, a un *curriculum vitae*.

25. **Quanto alle modalità di rendicontazione previste dall'articolo 10, co. 2, si chiede di sapere se oltre alla presentazione dei documenti giustificativi di spesa (mandati, bonifici, quietanze) deve essere anche prodotta la documentazione amministrativa a fondamento giuridico della medesima (es. contratti, lettera di incarico, ecc.). In tal caso, sono/saranno disponibili linee guida per la rendicontazione?**

    Sì, le spese riferite a pagamenti di prestazioni devono essere corredate da idonea documentazione atta a dimostrare, in modo inequivocabile, che le prestazioni rese siano direttamente connesse con la realizzazione delle attività progettuali. Tale documentazione è necessaria per la corretta valutazione dell'ammissibilità della spesa ai sensi dell'art. 10, comma 3. Per quanto riguarda la disponibilità di linee guida per la rendicontazione, al momento non sono previste.

26. **L'art. 4, comma 2, lettera c), individua tra i soggetti ammessi le *"persone giuridiche, pubbliche o private, senza scopo di lucro"*, includendo espressamente le associazioni culturali. Un'Associazione di Promozione Sociale iscritta al RUNTS priva di personalità giuridica può presentare la candidatura in qualità di soggetto proponente italiano?**

    Sì, un'APS iscritta al RUNTS priva di personalità giuridica può presentare la propria candidatura. Il possesso della personalità giuridica non è un requisito di partecipazione.

27. **Con riferimento all'art. 4, comma 2, lettera b), può essere considerato ammissibile un collettivo artistico o culturale operante all'interno di un'associazione, pur non essendo dotato di una propria forma giuridica o autonomia fiscale? Se sì, la candidatura deve essere presentata dalla persona fisica individuata dal collettivo quale soggetto proponente e referente unico nei confronti dell'Amministrazione? Qualora le produzioni e le iniziative siano state realizzate formalmente nell'ambito dell'associazione di appartenenza, con quali documenti deve essere comprovata l'attività svolta dal collettivo da almeno tre anni come *"singola autorialità"*?**

    I collettivi di cui all'art. 4, comma 2, lettera b), possono presentare domanda anche se non sono costituiti in associazione o altra forma giuridica. L'Avviso pubblico prevede espressamente che i collettivi individuino la persona fisica referente unico nei confronti dell'Amministrazione per tutta la procedura, dalla presentazione della candidatura fino alla rendicontazione finale. Quanto alla comprovata esperienza del collettivo da almeno 3

anni come singola autorialità, questa deve emergere dalla documentazione presentata in fase di candidatura e, nello specifico, attraverso la relazione descrittiva di cui all'art. 6, comma 3, lettera d).

28. Oltre al soggetto proponente italiano e al partner africano, è ammissibile l'inclusione di un ulteriore partner con sede in Italia.

Sì, ai sensi dell'art. 4, comma 1, dell'Avviso pubblico, la candidatura deve essere presentata con *"almeno un soggetto appartenente a uno Stato del continente africano"*. Il progetto, pertanto, può prevedere anche ulteriori partner, siano essi africani o no.

29. Le attività proposte devono essere svolte esclusivamente nel Paese africano scelto, o possono svolgersi anche in Italia?

L'Avviso pubblico non prevede dei requisiti di ammissibilità circa il luogo di svolgimento delle attività progettuali.

30. Relativamente alla sezione "Premio Mattei Accademia", i beneficiari della formazione devono essere esclusivamente artisti ed operatori africani o anche italiani?

Ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. b), il "Premio Mattei Accademia" è finalizzato alla realizzazione di *"programmi di formazione con scambi culturali e artistici tra Italia e Africa"*. Lo "scambio" tra Italia e Africa non implica necessariamente che i beneficiari della formazione debbano essere sia africani che italiani.

31. È possibile che il progetto sia presentato non da un singolo soggetto italiano ma da una rete di soggetti italiani (anche con la possibilità di costituirsi in ATS)?

No, l'art. 4, comma 2, dell'Avviso pubblico non contempla le ATS tra i soggetti ammessi a presentare candidatura.

32. È possibile stipulare un accordo di partenariato tra un ente italiano e due o più soggetti africani?

Sì, l'art. 4, comma 1, dell'Avviso pubblico dispone che la candidatura debba essere presentata in partnership *"con almeno un soggetto"* africano. Pertanto è possibile che la partnership si estenda anche ad altri soggetti.

33. **Come può il beneficiario persona fisica privo di partita IVA rendicontare il compenso per le proprie prestazioni previsto dalla FAQ n. 13, considerato che non può emettere fattura né effettuare e quietanzare un pagamento tracciabile verso sé stesso? È ammessa una nota di compenso, una ricevuta o altra documentazione sostitutiva, e con quali modalità?**

    Come da risposta alla FAQ n. 13, il soggetto vincitore può anche svolgere prestazioni remunerate a valere sul budget del progetto, a prescindere dal fatto che il soggetto vincitore sia titolare di una partita IVA. Qualora il quadro economico approvato preveda una quota di risorse destinata alla remunerazione dell'attività artistica, ideativa, tecnica o di coordinamento svolta direttamente dal beneficiario persona fisica, la spesa non può essere giustificata tramite fattura né tramite un bonifico eseguito verso il medesimo soggetto. In tal caso, il beneficiario che coincide con il prestatore dovrà produrre, in ragione del proprio specifico regime fiscale, un documento attestante lo svolgimento della prestazione, con specifica indicazione del CUP, di una descrizione analitica dell'attività svolta a valere sul progetto vincitore, dell'importo del compenso lordo (e le eventuali ritenute fiscali e previdenziali dovute) e dell'avvenuto incasso del compenso per l'attività svolta.

34. **La nostra associazione è beneficiaria di un contributo di cui all'Avviso pubblico Boarding Pass Plus 2025-2026-2027 della Direzione generale spettacolo del Ministero della cultura, per la realizzazione di un progetto di promozione della danza contemporanea all'estero dedicato all'Africa. Possiamo presentare la nostra candidatura?**

    L'art. 4, comma 3, lettera d), contempla tra i requisiti generali il non aver beneficiato nell'ultimo anno solare di finanziamenti o contributi economici erogati dal Ministero della cultura per *"progetti di cooperazione culturale con l'Africa"*. Sebbene il progetto presentato dall'associazione nell'ambito del Boarding Pass Plus 2025-2026-2027 sia di fatto riferito all'Africa, il relativo Avviso pubblico per il quale l'associazione è stata selezionata non è specificatamente volto alla cooperazione culturale con l'Africa ma al consolidamento di *"progetti afferenti a reti di organismi dello spettacolo nazionali ed internazionali"*. Pertanto, con riferimento al suddetto requisito, l'associazione può presentare la candidatura per il Premio Mattei.

35. **Con riferimento agli articoli 2 e 4 dell'Avviso pubblico, un professore universitario può presentare la propria candidatura per la sezione "Premio Mattei Accademia" senza che l'Università di appartenenza assuma la qualità di soggetto proponente o partner? Quali sono le modalità di accesso alla piattaforma per il soggetto proponente persona fisica?**

Ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera a), dell'Avviso pubblico, possono presentare candidatura *"le persone fisiche maggiorenni di cittadinanza italiana, ovvero residenti in Italia, in possesso di comprovata esperienza di almeno 3 (tre) anni nel settore artistico, culturale o creativo"*. Il fatto che la persona fisica sia professore universitario non implica necessariamente che l'Università di appartenenza debba essere partner del progetto. Inoltre, l'art. 4, comma 1, dispone che la candidatura debba essere presentata da un unico soggetto *"in forma singola"* che, ai sensi del comma 7, assume la qualità di soggetto proponente e *"unico referente"* per tutti gli adempimenti connessi all'Avviso pubblico. Pertanto, lo stesso progetto può essere presentato, alternativamente, dall'Università o da un suo professore. Per quanto riguarda le modalità di accesso alla piattaforma, l'accesso avviene esclusivamente attraverso l'identità digitale del soggetto proponente o, in caso di persone giuridiche, del legale rappresentante o di un suo delegato.

36. Con riferimento al titolo del progetto si chiede se il titolo del progetto indicato in sede di candidatura sia da considerarsi vincolante e non più modificabile, oppure se possa essere perfezionato/aggiornato in un momento successivo (ad esempio in sede di proposta progettuale o di eventuale ammissione a contributo), a parità di contenuto e finalità del progetto presentato.

Il titolo è da considerarsi quale parte integrante e sostanziale della proposta progettuale di cui all'art. 6, comma 3, lettera i). Pertanto, qualora il progetto risultasse vincitore, anche il titolo è soggetto alle disposizioni di cui all'art. 8, comma 5, a norma del quale il progetto vincitore *"non è modificabile se non previa autorizzazione"*. Resta fermo che non è possibile richiedere modifiche del titolo o di altre parti del progetto nella fase di istruttoria e valutazione delle candidature compresa tra il termine di presentazione delle domande e la formale assegnazione del Premio.

37. L'art. 6, comma 4, dispone che ciascun documento della candidatura di cui al comma 3 debba essere redatto in lingua italiana. Poiché il partner africano individuato non è di madrelingua italiana, si chiede se la relazione descrittiva del partner e la dichiarazione di cui alle lettere g) e h) possano essere presentati in doppia lingua italiano/inglese all'interno dello stesso file PDF, oppure se sia necessario produrre esclusivamente la versione in lingua italiana.

L'art. 6, comma 4, dell'Avviso pubblico dispone che ciascun documento della candidatura debba essere redatto in lingua italiana. Qualora il documento, oltre all'italiano, sia presentato anche in un'ulteriore lingua, tale evenienza non è considerata causa di esclusione.

38. L’art. 4 dell'Avviso pubblico richiede che il soggetto proponente italiano partecipi in partenariato con “almeno” un soggetto africano. È possibile coinvolgere più di un partner, anche non africano ma italiano, nella stessa candidatura?

Sì. Fermo restando l’obbligo di presentare la domanda in partnership con almeno un soggetto africano, è possibile coinvolgere anche altri soggetti partner, siano essi africani o italiani.

39. La sede/rappresentanza di un ente italiano (con sede legale in Italia) operativa in uno Stato del continente africano soddisfa i requisiti di “partner africano” di cui all'art. 4, comma 4, lett. c)? Oppure è necessaria la costituzione di una distinta persona giuridica autonoma secondo l'ordinamento dello Stato africano di riferimento, con propria sede legale in loco? In particolare, il riferimento a “sede principale” può essere interpretato come sede operativa/secondaria stabile di un ente italiano, oppure deve essere inteso esclusivamente come sede principale/unica dell'ente nel suo complesso?

Le finalità del Premio vertono sulla cooperazione e lo scambio tra Italia e Africa. La partnership deve essere con almeno un *“soggetto appartenente a uno Stato del continente africano”* (art. 4, comma 1). Una persona giuridica, per rispondere ai requisiti di cui all’art. 4, comma 4, lettera c), deve essere *“formalmente costituita da almeno 3 (tre) anni secondo l'ordinamento di uno Stato del continente africano, ovvero avente sede legale o principale in uno Stato del continente africano”*. La sede africana di un soggetto giuridico con sede legale in Italia non ha una soggettività giuridica autonoma e distinta dall’ente italiano e, pertanto, non può assumere il ruolo di partner africano. Per quanto riguarda la “sede principale”, questa deve essere intesa come il luogo in cui risiede l’organo direttivo, deliberativo e decisionale dell’ente nel suo complesso.

40. Da oltre un decennio svolgo la mia attività artistica come professionista individuale e, dal 2025, anche attraverso una associazione ETS iscritta al RUNTS (formalmente costituita dal 2025). Ai fini del requisito della comprovata esperienza di almeno 3 anni prevista per tutti i soggetti di cui all’art. 4, comma 2, posso presentare domanda attraverso l’associazione facendo valere la mia esperienza personale?

No. I requisiti sono riferiti al soggetto giuridico che presenta la candidatura (soggetto proponente), ivi inclusa la comprovata esperienza di almeno 3 anni. Inoltre, ai sensi dell’art. 4, comma 2, lettera c), le persone giuridiche (e quindi anche le associazioni) devono essere *“formalmente costituite da almeno 3 (tre) anni”*. Quindi, se l’associazione è costituita da meno di 3 anni, non solo verrebbe meno il requisito soggettivo dell’esperienza, ma verrebbe meno anche il requisito temporale della costituzione dell’associazione stessa.

***

41. Possono presentare la candidatura i cittadini italiani residenti all'estero? Se sì, posso attivare e utilizzare lo SPID o la CIE per accedere alla piattaforma?

Sì, i cittadini italiani, ancorché residenti all'estero, possono presentare la candidatura attraverso l'utilizzo dell'identità digitale (SPID o CIE).

42. Sono stabilmente residente negli Stati Uniti. Posso sostenere le spese documentabili del progetto tramite bonifico dal mio conto corrente bancario statunitense o della mia società, purché tracciabili e con il CUP di progetto riportato, oppure devo aprire un conto corrente italiano dedicato al progetto?

I mandati di pagamento della Pubblica Amministrazione richiedono un conto corrente identificato da codice IBAN, ordinariamente radicato presso un intermediario bancario o postale italiano o abilitato ai pagamenti del circuito bancario europeo/SEPA. Il conto corrente deve essere intestato al soggetto proponente, quindi non può essere intestato a una società terza, ancorché riconducibile allo stesso soggetto proponente. Inoltre, ai sensi dell'art. 11, comma 2, la polizza fideiussoria a garanzia dell'anticipo del 50% può essere rilasciata esclusivamente da banche, imprese di assicurazione o intermediari finanziari ex autorizzati e vigilati da Banca d'Italia. Tali istituti, nell'istruttoria di fido per l'emissione della polizza in favore dell'IC-VEPP, richiedono ordinariamente il radicamento di un rapporto bancario sul territorio italiano.

43. Sono cittadino italiano residente all'estero. Il contributo può essere erogato al lordo, senza ritenuta d'acconto italiana, lasciando che la relativa tassazione sia gestita interamente nel Paese estero di residenza fiscale?

Come già specificato con la FAQ n. 12, a cui si rimanda, il contributo è erogato a fronte di un programma di spesa rendicontato e non di un corrispettivo per una prestazione di servizi resa all'Amministrazione. Pertanto il contributo è erogato al lordo di ogni eventuale onere.

44. Con riferimento ai requisiti soggettivi indicati all'art. 4, comma 2, lettere a), b) e c), si chiede di precisare se tali requisiti debbano essere posseduti cumulativamente oppure se le tre lettere individuino categorie alternative di soggetti ammissibili e sia pertanto sufficiente rientrare in una sola di esse.

L'art. 4, comma 2, individua tre tipologie di soggetti ontologicamente non cumulabili.

45. **Si chiede inoltre se, nell'ambito della proposta progettuale, sia possibile prevedere partenariati con Organizzazioni della Società Civile (OSC), anche qualora tali soggetti non siano espressamente menzionati tra quelli indicati nell'Avviso, e quale ruolo possano eventualmente assumere nel progetto?**

    Le Organizzazioni della società civile, in quanto soggetti giuridici privi di scopo di lucro, rientrano tra i soggetti che possono partecipare al Premio Mattei.

46. **Le spese devono obbligatoriamente essere certificate da un revisore contabile?**

    No, l'Avviso pubblico non prevede che le spese debbano essere certificate da un revisore contabile.

47. **Un collettivo non formalmente costituito in persona giuridica può presentare la propria candidatura?**

    Un collettivo artistico o culturale non costituito come persona giuridica rientra tra i soggetti di cui all'art. 4, comma 2, lettera b), che possono presentare la propria candidatura.

48. **È ammissibile la candidatura di un progetto relativo a un documentario già avviato e attualmente in fase di avvio della post-produzione, qualora le attività oggetto della candidatura e le relative spese siano esclusivamente successive all'avvio del progetto finanziato? Vorrei capire se il precedente avvio dell'opera costituisca di per sé causa di inammissibilità o se è possibile candidarne solo una fase progettuale, chiaramente identificata.**

    L'art. 8, comma 1, prescrive che *"le attività progettuali e le relative procedure di spesa potranno essere avviate solo a partire dalla data di ritrasmissione del disciplinare sottoscritto"*. Ne consegue che una candidatura relativa a un progetto le cui attività siano iniziate anteriormente rispetto a quanto prescritto dal citato articolo 8 non è considerabile ammissibile.

49. **Nel caso in cui il soggetto proponente sia una persona fisica, autore e regista dell'opera, è compatibile con l'Avviso il fatto che il documentario sia co-prodotto e finanziato, da società di produzione italiane con scopo di lucro, fermo restando che la persona fisica rimarrebbe l'unico soggetto proponente e beneficiario del Premio? E in caso di risposta affermativa, tali società possono continuare a essere coinvolte anche nelle attività previste dal progetto candidato ed eventualmente fornire prestazioni i cui costi siano inseriti nel quadro economico e coperti dal contributo, purché direttamente riferibili alle nuove attività progettuali e regolarmente documentati?**

Il quadro economico della proposta progettuale deve indicare eventuali ulteriori forme di finanziamento. Resta fermo che il soggetto proponente, il partner africano e altri eventuali partner progettuali devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 4.

Considerata la natura del contributo economico, che è finalizzato alla copertura delle spese direttamente sostenute per la realizzazione delle attività progettuali ammissibili, eventuali soggetti terzi, siano essi con o senza scopo di lucro, potranno svolgere prestazioni (professionali, intellettuali, di impresa, ecc.) in favore del soggetto proponente, purché previste nel quadro economico della proposta progettuale, fermi restando tutti gli obblighi di rendicontazione delle spese sostenute di cui all'art. 10 dell'Avviso pubblico.

50. Il soggetto partner africano può essere una associazione con sede legale in Senegal?

Il soggetto partner africano, come previsto dall'art. 4, comma 4, lettera c), può essere una associazione (persona giuridica) con sede legale in Senegal (Stato del continente africano).

51. Il contributo può essere concesso al partner africano?

No, il contributo è concesso al soggetto proponente di cui all'art. 4, comma 2, dell'Avviso pubblico.

52. Esiste un modello per la redazione dell'accordo di partnership?

No, non esiste un modello.

53. Tutti i Paesi del continente africano sono eleggibili, sia in termini di provenienza dei partner che in termini di implementazione delle attività?

Sì, l'Avviso pubblico riguarda tutti i Paesi del continente africano.

54. Si possono includere spese di missioni dall'Italia necessarie all'implementazione di attività previste dalla proposta?

Come previsto dall'art. 10, comma 4, non sono ammesse a contributo le *"spese per missioni, trasporti, vitto e alloggio non strettamente riconducibili alle attività progettuali"*. La riconducibilità di tali tipologie di spese alle attività progettuali deve emergere chiaramente dalla proposta progettuale ed è rimessa all'insindacabile giudizio dell'Amministrazione.

55. Un documentario o un film può essere considerato come output finale coerente con le finalità del Premio?

La coerenza con le finalità del Premio è valutata dalla Commissione di valutazione sulla base della proposta progettuale presentata. L'Amministrazione non può fornire pareri o giudizi preventivi nel merito delle proposte progettuali.

56. È ammissibile una proposta progettuale di importo inferiore rispetto all'importo della specifica categoria di Premio per la quale si presenta la propria candidatura?

Sì, l'Avviso pubblico non pone limiti sull'entità complessiva del quadro economico della proposta progettuale, che pertanto può risultare inferiore o superiore all'importo previsto per la specifica categoria.

57. Con riferimento alla documentazione richiesta per il partner africano, l'art. 6 prescrive il caricamento dell'atto costitutivo e dello statuto della persona giuridica con sede in uno Stato del continente africano, ma è poi specificato che ciascun documento debba essere redatto in lingua italiana e prodotto in un unico file in formato PDF. Considerato che gli atti costitutivi e gli statuti degli enti legalmente costituiti in Paesi africani (nello specifico, Tunisia) sono redatti in lingua araba o francese, si chiede cortesemente se per i predetti documenti ufficiali sia richiesta una traduzione giurata (certificata) in lingua italiana, oppure se sia considerata ammissibile una traduzione semplice in italiano sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente, allegata all'originale in un unico file PDF?

È sufficiente produrre una traduzione in italiano, unitamente agli originali in lingua dell'atto costitutivo e dello statuto della persona giuridica, in un unico file PDF.

58. Nel leggere le tipologie di premi, abbiamo individuato il Premio Mattei Accademia poiché la nostra proposta progettuale riguarderebbe la formazione e lo scambio culturale, ma non tra due entità, bensì tra un individuo e una istituzione. Ci chiediamo se sia dunque quello più adatto o se avesse più senso sottoporlo come progetto individuale.

Ai sensi dell'art. 4 dell'Avviso pubblico, le proposte progettuali devono essere presentate da un soggetto italiano di cui al comma 2, in partnership con almeno un soggetto africano di cui al comma 4. L'Avviso pubblico non prevede la presentazione di "progetti individuali".

59. Le proposte progettuali devono coinvolgere esclusivamente partner italiani e africani?

Le tipologie di soggetti titolati a partecipare al Premio Mattei sono definite dall'art. 4 e prevedono esclusivamente "soggetti italiani" e "soggetti africani" in possesso dei relativi requisiti ivi previsti.

60. Come deve essere resa la dichiarazione del partner africano attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 6, dell'Avviso pubblico?

La dichiarazione del partner africano deve essere resa in carta semplice, purché contenga tutti gli elementi essenziali previsti dalla disciplina generale sulla documentazione amministrativa (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).

61. Sono ammesse le spese per il pagamento di fee di curatela svolta dallo stesso soggetto proponente?

Come già chiarito con la FAQ n. 13, a cui si rimanda, tale tipologia di spesa è ammissibile.

62. Con riferimento al soggetto partner africano di cui all'art. 4, comma 4, lettera c) (*"persona giuridica [...] operante nel settore artistico, culturale o creativo"*), si chiede se l'attività nel settore artistico, culturale o creativo debba intendersi come esclusiva o se tale soggetto può aver operato anche in altri settori.

L'Avviso pubblico non dispone che l'attività del partner africano nel settore artistico, culturale o creativo sia esclusiva. La valutazione sull'effettivo possesso del requisito sarà svolta sulla base della documentazione presentata in fase di candidatura e, nello specifico, della relazione descrittiva del partner africano di cui all'art. 6, comma 3, lettera g).

63. Come deve essere redatta la delega del legale rappresentante?

La delega può essere redatta in carta semplice purché contenga tutti gli elementi essenziali previsti dalla disciplina generale sulla documentazione amministrativa (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).

64. Una cooperativa sociale ONLUS (qualificata come impresa sociale di diritto ai sensi del d.lgs. n. 112/2017), formalmente costituita da oltre tre anni, con sede legale in Italia e operante nel settore artistico/culturale, rientra tra le *«persone giuridiche, pubbliche o private, senza scopo di lucro»* ammesse a presentare candidatura?

Sì, la cooperativa sociale costituita ai sensi del d.lgs. 112/2017 rientra tra i soggetti ammessi alla presentazione delle candidature di cui all'art. 4, comma 2, lettera c), dell'Avviso pubblico.

65. Un ente pubblico locale di un Paese africano può rivestire il ruolo di soggetto partner africano?

Sì, purché dalla documentazione prodotta in fase di candidatura risulti in possesso di tutti i requisiti previsti, ivi incluso lo svolgimento di attività nel settore artistico, culturale o creativo.

66. L'ente di ricerca francese "OMISSIS" operante in Africa può rivestire il ruolo di soggetto partner africano?

Analogamente a quanto già chiarito con la FAQ n. 39, un soggetto giuridico a qualunque titolo operante in Africa deve essere formalmente costituito da almeno 3 anni secondo l'ordinamento di uno Stato del continente africano, ovvero avente sede legale o principale in uno Stato del continente africano, da intendersi come luogo in cui risiede l'organo direttivo, deliberativo e decisionale dell'ente nel suo complesso. Per quanto riguarda l'ammissibilità di specifici soggetti, l'Amministrazione non può svolgere preventive attività istruttorie di ammissibilità formale prima della presentazione della candidatura e della relativa documentazione.

***

67. Il soggetto giuridico "OMISSIS", istituzione pubblica dipendente da un ministero di un Paese dell'Africa, può essere considerato partner africano ai sensi dell'art. 4, comma 4, lettera c), in quanto costituito secondo l'ordinamento egiziano, ancorché con sede in Italia? In caso negativo, quello stesso ministero può sottoscrivere l'accordo tramite quel soggetto giuridico?

Fermi restando tutti gli altri requisiti, il soggetto giuridico il cui controllo è in ultima istanza in capo a un altro soggetto giuridico distinto e formalmente costituito *"secondo l'ordinamento di uno Stato del continente africano"* è titolato a rivestire il ruolo di soggetto africano partner di cui all'art. 4, comma 4, lettera c).

68. Il Mali rientra tra i Paesi ammissibili per il partenariato e per la realizzazione di attività? Un cittadino maliano che risponde ai requisiti può assumere il ruolo di partner africano?

L'Avviso pubblico è destinato a tutti i Paesi del continente africano, senza distinzioni. Il cittadino maliano maggiorenne con comprovata esperienza di almeno tre anni nel settore artistico, culturale o creativo, fermi restando gli altri requisiti, può assumere il ruolo di partner africano di cui all'art. 4, comma 4, lettera a).

69. L'associazione "OMISSIS" può candidarsi come soggetto proponente, documentando la propria esperienza nella formazione e nel dialogo interculturale? Quali attività pregresse sono considerate valide ai fini del requisito di esperienza nel settore culturale?

In questa fase, l'Amministrazione non può fornire valutazioni preventive sulla ammissibilità o sul possesso dei requisiti di soggetti specifici e delle rispettive idee di proposte progettuali. Resta fermo che, ai sensi dell'art. 4, comma 2, i soggetti proponenti devono dimostrare il possesso di comprovata esperienza di almeno tre anni nel settore artistico, culturale o creativo.

70. Con riferimento al Premio Mattei Accademia, le attività possono svolgersi sia in Italia sia in un Paese africano, oppure devono essere realizzate prevalentemente o interamente nel territorio africano?

Si rimanda alla FAQ n. 20.

71. In presenza di partner ulteriori rispetto al partner africano di cui all'art. 4, comma 4, tale partnership deve essere attestata nello stesso accordo di partnership di cui all'art. 4, comma 5? In alternativa, può risultare da atti separati tra le parti o evincersi dalla proposta progettuale?

Tutti i partner coinvolti dalla proposta progettuale devono aver sottoscritto un unico accordo di partnership.

72. Con riguardo alla tipologia "Arti performative" del Premio Mattei Arte, è ammissibile una proposta progettuale che prevede la realizzazione di uno spettacolo teatrale, i cui risultati saranno disseminati tramite la realizzazione di un libro e di un breve video documentario, considerato che lo spettacolo teatrale sarebbe il nucleo principale dell'iniziativa?

La proposta progettuale deve essere coerente con la tipologia di Premio per la quale è stata presentata. Le singole proposte, ivi incluse le relative eventuali modalità di disseminazione, saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione.

73. Con riferimento alla tipologia “Arti letterarie”, è necessario avere una proposta di contratto da parte di una casa editrice?

No, l’Avviso pubblico non richiede alcuna proposta di contratto.

74. Il soggetto proponente persona fisica può ricoprire contemporaneamente un ruolo (fondatore, socio, legale rappresentante) della persona giuridica partner africano di cui all’art. 4, comma 4, lettera c)? In caso affermativo, l'accordo di partnership di cui all'art. 4, comma 5, deve essere sottoscritto, per conto del partner africano, da un altro rappresentante o da un delegato dell'ente diverso dal proponente?

Le soggettività del soggetto proponente e del soggetto partner devono essere inequivocabilmente distinte.

75. Sono ammissibili e tracciabili le spese sostenute con pagamenti effettuati nel Paese africano tramite il servizio di mobile money “OMISSIS”, con ricevuta elettronica nominativa e indicazione del CUP?

No, i pagamenti effettuati tramite circuiti di *mobile money* (portafogli elettronici o wallet telefonici locali) non soddisfano i requisiti di tracciabilità bancaria prescritti dalla normativa italiana e dall'art. 10, comma 2, dell'Avviso pubblico. L’Avviso pubblico stabilisce che i giustificativi di spesa debbano essere quietanzati esclusivamente tramite modalità bancarie o postali tracciabili (quali bonifici bancari o mandati), transitando attraverso conti correnti intestati ai soggetti creditori presso intermediari finanziari autorizzati e vigilati. Tutti i pagamenti a favore di fornitori, artisti o collaboratori nel continente africano devono essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario internazionale (SWIFT) dal conto corrente dedicato del beneficiario italiano verso il conto corrente bancario (o postale) intestato al fornitore estero, inserendo nella causale il Codice unico di progetto (CUP).

76. Con riferimento alla documentazione del partner africano da produrre in fase di candidatura, se il partner africano è l’università “OMISSIS”, cosa si intende per “atto costitutivo”? È sufficiente allegare un documento pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del Paese? Chi è il legale rappresentante?

Se il partner africano è una persona giuridica pubblica creata per legge, decreto o altro atto pubblico comunque denominato, e non possiede un “atto costitutivo” di natura privatistica, è sufficiente allegare il testo ufficiale della legge o del decreto istitutivo (ovvero l'estratto della Gazzetta Ufficiale dello Stato estero di riferimento) che ha fondato l'università e ne disciplina la natura pubblica e le funzioni, unitamente allo statuto

dell'ateneo (o ai documenti normativi di organizzazione), debitamente tradotti in lingua italiana in conformità all'art. 6, comma 4.

Per quanto riguarda l'individuazione del legale rappresentante, questo deve evincersi dalla suddetta documentazione da produrre.

77. **Ai fini dell'ammissibilità della candidatura, la nozione di "scambio" di cui all'art. 2, comma 2, lettera b), richiede necessariamente una mobilità fisica bidirezionale Africa-Italia oppure può ritenersi soddisfatta da un programma in cui la mobilità fisica avvenga nella sola direzione Africa–Italia, con la partecipazione in Italia sia dei giovani artisti sia dei formatori designati dal partner africano e con le ulteriori attività congiunte realizzate a distanza? In sede di valutazione di merito, con particolare riferimento al criterio "internazionalizzazione e dialogo interculturale" di cui all'art. 7, comma 5, lettera e), una mobilità a senso unico dall'Africa all'Italia e motivata da raccomandazioni ufficiali in materia di sicurezza (es. "Viaggiare sicuri") può essere considerata senza pregiudizio per la proposta progettuale?**

    Con riferimento alla sezione Premio Mattei Accademia, l'Avviso pubblico non prevede distinzioni in tal senso. Le valutazioni di merito saranno affidate alla Commissione.

78. **Un'associazione culturale dotata di partita IVA e codice fiscale regolarmente costituita con atto notarile, ma non iscritta al RUNTS e senza personalità giuridica, per partecipare al bando deve presentare domanda con la persona fisica del rappresentante legale, indicando nella relazione descrittiva che l'istanza è presentata in nome e per conto dell'associazione culturale oppure può procedere come legale rappresentante dell'associazione culturale quale soggetto giuridico?**

    Una persona giuridica agisce per il tramite del proprio rappresentante legale, o di un suo delegato, munito dei necessari poteri.

79. **Con riferimento all'art. 4, comma 2, lettera c), il requisito temporale dei tre anni riguarda esclusivamente la formale costituzione del soggetto, come testualmente previsto dalla disposizione, oppure è richiesta anche una comprovata esperienza di almeno tre anni nel settore artistico, culturale o creativo?**

    Ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera c), il requisito temporale dei tre anni è riferito esclusivamente alla formale costituzione della persona giuridica.

80. **Vorremo realizzare due progetti legati alla musica in due diversi Paesi africani. È possibile inserire tutto questo nella stessa domanda? È ammissibile un'idea**

progettuale che coinvolga due Paesi con iniziative diverse ma sempre di tipo musicale?

Nulla vieta di presentare un progetto che coinvolga più Paesi africani. Resta fermo che una proposta progettuale richiede una coerenza e una unitarietà che la possa effettivamente individuare come unica proposta progettuale. Resta altresì fermo che l'Amministrazione non può fornire valutazioni preventive su specifiche idee di proposte progettuali.

81. Lo statuto e l'atto costitutivo del partner africano devono essere tradotti in italiano? In caso affermativo, serve una traduzione giurata? I documenti riguardanti l'accordo di partnership e la descrizione potranno essere prodotti in entrambe le lingue ufficiali dei partner, ad esempio in italiano e in francese?

Si rimanda integralmente alle FAQ nn. 37 e 57.

***

82. È necessario predisporre e sottoscrivere un accordo tra altri eventuali partner, italiani o africani? È necessario allegare documentazione formale relativa alla partecipazione degli altri eventuali partner già in fase di candidatura?

Come già risposto con la FAQ n. 71, tutti i partner devono risultare dal medesimo accordo di partnership di cui all'articolo 4, commi 4 e 5, dell'Avviso pubblico. Conseguentemente, anche la documentazione degli altri eventuali partner deve essere prodotta in fase di candidatura, nelle medesime modalità previste per il partner africano.

83. Nel caso in cui un partner italiano partecipi a più progetti candidati al Premio, tale partecipazione è consentita?

In analogia con quanto previsto dall'art. 5, comma 1, dell'Avviso pubblico, per il soggetto proponente e il partner africano, anche gli eventuali ulteriori partner non possono essere parte di più proposte progettuali.

84. Un produttore creativo con sede in Turchia può partecipare in qualità di collaboratore artistico contrattualizzato nell'ambito di una proposta progettuale?

Come già risposto con la FAQ n. 59, i partner di progetto devono essere esclusivamente italiani e africani. Fermi restando tutti gli altri requisiti di ammissibilità, non sono invece previste limitazioni di nazionalità per eventuali professionisti contrattualizzati dal soggetto proponente.

85. **Vorrei partecipare con la mia Associazione di promozione sociale in partnership con "OMISSIS", storico festival di un Paese africano. Il progetto riguarda uno scambio di residenze per artisti e non so se partecipare al Premio Arte, perché comunque è un progetto culturale dove verranno prodotte delle opere, o al Premio Accademia perché è anche un programma di formazione e scambio. Cosa mi consigliate?**

    La scelta della tipologia di Premio per la quale presentare candidatura deve essere effettuata dal soggetto proponente sulla base della proposta progettuale formulata.

86. **La nostra associazione [africana] si occupa di attività culturali, educative e artistiche rivolta a bambini, ragazzi e famiglie. Vorremmo sviluppare un progetto di cooperazione culturale tra un Paese dell'Africa e l'Italia ma avremmo bisogno di identificare un'organizzazione culturale italiana che potrebbe potenzialmente realizzare un progetto in partnership con la nostra associazione. Potreste aiutarci a identificare tale soggetto?**

    L'Amministrazione non può intervenire nella formulazione delle proposte progettuali, nell'individuazione dei partner e nella costruzione delle partnership.

87. **È possibile inserire nella partnership più di un partner? È possibile che nella creazione artistica del progetto siano inseriti artisti proveniente da diversi Paesi del Nord Africa fermo restando che il partenariato viene effettuato con uno solo?**

    Come già risposto con le FAQ n. 32 e 38, è possibile che la partnership coinvolga più di un soggetto. Per quanto riguarda il coinvolgimento di artisti provenienti da diversi Paesi, l'Avviso pubblico non pone limiti sulle specifiche nazionalità africane degli artisti coinvolti.

88. **Vorremmo partecipare al Premio Mattei Accademia e a tale proposito volevamo sapere se potevamo coinvolgere come partner l'Istituto Italiano di Cultura del Paese africano e se lo stesso può cofinanziare parte del progetto?**

    Gli Istituti Italiani di Cultura possono partecipare alla partnership e, come già specificato con la FAQ nn. 21 e 49, possono altresì partecipare al finanziamento del progetto. Tuttavia, si ricorda che l'Istituto Italiano di Cultura non può qualificarsi quale "soggetto africano" di cui all'art. 4, comma 4, dell'Avviso pubblico.

89. **Sono ammissibili le spese per pagare lo stipendio del personale assunto dal soggetto proponente per lavorare sul progetto?**

Si rimanda integralmente alla FAQ n. 3.

90. Il soggetto proponente può trasferire parte delle risorse finanziarie al partner africano affinché quest'ultimo provveda ad assumere la veste di responsabile dei rapporti contrattuali, degli adempimenti fiscali e previdenziali applicabili e della produzione della documentazione giustificativa necessaria relativi alle attività di sua competenza, quale, ad esempio, la gestione di professionalità incaricate?

Ai sensi dell'art. 4, comma 7, dell'Avviso pubblico, il soggetto proponente italiano che presenta la domanda *"assume la qualità di soggetto proponente e, in caso di assegnazione del Premio, di beneficiario dello stesso, nonché di unico referente nei confronti dell'Amministrazione per tutti gli adempimenti connessi alla partecipazione al presente Avviso"*. Ai sensi del comma 8, *"la partnership non comporta l'attribuzione diretta del Premio al partner africano, restando il soggetto proponente italiano l'unico beneficiario e responsabile nei confronti dell'Amministrazione"*.

Pertanto, il soggetto proponente italiano non può delegare né trasferire al partner africano le risorse finanziarie e la relativa gestione amministrativa, contabile e fiscale, né tantomeno assegnargli la titolarità della rendicontazione delle spese o dei pagamenti verso terzi.

Le attività di competenza del partner africano (e le relative professionalità locali coinvolte) devono essere coordinate nell'ambito del quadro economico di progetto approvato, ma i rapporti contrattuali e i pagamenti tracciabili verso i singoli fornitori o prestatori d'opera devono fare capo al beneficiario italiano.

Resta fermo che quanto riportato nella FAQ n. 13, in riferimento alle prestazioni svolte dal soggetto beneficiario italiano, vale anche per il partner africano il quale, pertanto, può svolgere prestazioni professionali remunerate a valere sul budget di progetto. Tali compensi dovranno essere debitamente previsti nel quadro economico approvato e fatturati e quietanzati con tracciabilità e indicazione del CUP, nel rispetto di tutti gli obblighi previsti dall'Avviso pubblico.

91. Un soggetto africano, già formalmente indicato come partner ai sensi dell'art. 4 in una diversa candidatura al Premio Mattei, può essere coinvolto in un secondo progetto esclusivamente quale soggetto esterno di supporto, senza sottoscrivere l'accordo di partnership, senza percepire compensi o risorse economiche e senza assumere responsabilità essenziali ai fini dell'attuazione del progetto? In particolare, si chiede se tale soggetto possa essere indicato nella proposta progettuale tra i soggetti coinvolti o appartenenti alla rete territoriale/culturale, limitatamente ad attività non onerose quali partecipazione a momenti di confronto, facilitazione di relazioni professionali, eventuale accesso alla rete culturale o partecipazione ad attività di

restituzione, fermo restando che il partner africano formale della candidatura sarebbe un soggetto diverso e unico ai sensi dell'art. 4.

Affinché un partner sia considerato tale, il soggetto deve aver sottoscritto l'accordo di partnership. Pertanto, la partecipazione di un soggetto in qualità di collaboratore esterno o membro della rete di supporto non onerosa è ammissibile, a condizione che vengano rigorosamente rispettati i vincoli di esclusività del partenariato sottoscritto e del quadro economico presentato.

92. **L'art. 11 dell'Avviso pubblico prevede la presentazione di una fideiussione a garanzia dell'anticipazione del 50% del contributo. Vorremmo sapere se il relativo premio assicurativo possa essere incluso nel quadro economico del progetto come spesa ammissibile e, quindi, coperto dal contributo assegnato.**

Si rimanda integralmente alla FAQ n. 15.

93. **Una persona fisica che possiede sia la cittadinanza di uno Stato africano sia quella italiana, ed è residente in Italia, può essere considerata "soggetto africano" ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. a)?**

Sì.

94. **Nel caso in cui l'accordo di partnership sia stato sottoscritto da più soggetti africani e, all'esito dell'istruttoria, uno di questi risultasse privo di un requisito, la candidatura viene esclusa nel suo complesso oppure è sufficiente che almeno un partner sia in regola?**

Come già risposto con la FAQ n. 49, i requisiti previsti dall'art. 4 devono essere posseduti da tutti i soggetti che sottoscrivono l'accordo di partnership. L'accordo di partnership costituisce un atto unitario e inscindibile a supporto della proposta progettuale di cui all'art. 6, comma 3, lett. e). Qualora uno dei co-firmatari risulti privo dei requisiti soggettivi o generali di cui all'art. 4, l'intero partenariato formale decade dai presupposti di ammissibilità stabiliti dall'Avviso pubblico. Pertanto, la carenza dei requisiti o della documentazione prescritta in capo anche a un solo partner firmatario dell'accordo comporta l'inammissibilità dell'intera candidatura.

95. **Oltre alla documentazione prevista dall'art. 6, comma 3, è possibile allegare lettere di sostegno di istituzioni non partner, oppure tali riferimenti vanno inseriti solo nella proposta progettuale?**

L'art. 6, comma 3, elenca in modo tassativo ed esclusivo la documentazione amministrativa e progettuale che i soggetti proponenti sono tenuti a caricare sulla piattaforma telematica. Il caricamento di documenti non previsti (quali lettere di referenza, patrocini o lettere di sostegno di soggetti terzi esterni al partenariato) non è contemplato dal sistema e non costituisce elemento valutabile ai fini dell'istruttoria formale.

Eventuali collaborazioni con soggetti non partner devono essere menzionate ed esplicitate unicamente all'interno della proposta progettuale (art. 6, comma 3, lett. i), e nello specifico nella sezione dedicata ai *"soggetti coinvolti nella realizzazione del progetto"* (punto 5 della proposta progettuale).

96. A seguito della proroga al 15 novembre 2026, il termine per la presentazione dei quesiti (art. 15, comma 1) è prorogato di conseguenza? Se sì, fino a quale data?

L'art. 15, comma 1, dell'Avviso pubblico stabilisce che le richieste di chiarimento possano essere trasmesse *"fino a 5 giorni lavorativi precedenti la data di scadenza"* della presentazione delle candidature. Pertanto, in ragione della proroga di tale scadenza al 15 novembre, il termine ultimo per l'invio dei quesiti è conseguentemente prorogato a 5 giorni lavorativi, ossia martedì 10 novembre.

97. Con riferimento all'art. 10 dell'Avviso, si chiede se i compensi e le spese sostenute in Benin dal partner africano per artisti e collaboratori locali possano essere rendicontati nel modo seguente: fattura del partner africano intestata al soggetto proponente, con CUP e dettaglio delle voci del quadro economico, pagata con bonifico SWIFT tracciabile; per ciascun artista o collaboratore, che nel Paese africano non dispone di forme contrattuali equivalenti a quelle italiane: lettera d'incarico e ricevuta firmata con CUP, descrizione analitica dell'attività, giornate, importo e prova del pagamento tracciabile (bonifico o mobile money); fogli presenza e documentazione fotografica delle attività. Si chiede inoltre se il pagamento tramite sistemi di *mobile money* sia considerato una modalità tracciabile ai sensi dell'art. 10, comma 2.

Si rimanda integralmente alle FAQ nn. 16, 25, 33, 75 e 90.

98. Nell'Avviso pubblico è scritto che gli output del progetto saranno di proprietà del Ministero della cultura fermi restando i diritti non trasferibili d'autore. Ciò vale anche per le opere realizzate da allievi nell'ambito di un percorso formativo finanziato dal progetto?

Ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera c), il soggetto proponente dichiara di accettare *"il riconoscimento al Ministero della cultura, a titolo gratuito i diritti d'uso e riproduzione delle*

immagini del progetto qualora ammesso a contributo e dei suoi output per la loro disseminazione, fermi restando i diritti d'autore in capo al soggetto proponente". Ciò non comporta il trasferimento dei diritti di proprietà, che restano in capo ai rispettivi detentori. Il riconoscimento del suddetto diritto d'uso e riproduzione in capo al Ministero della cultura riguarda tutti gli output riferibili ai progetti finanziati, ivi inclusi quelli che prevedono la realizzazione di percorsi formativi.

99. È possibile mettere a disposizione del progetto, da parte dei titolari dei diritti, opere preesistenti per costruirci sopra una proposta artistica di sviluppo e implementazione?

L'Avviso pubblico del Premio Mattei non definisce specifici requisiti di ammissibilità relativi al contenuto delle proposte progettuale.

100. Con riferimento all'art. 4, comma 4, lettera c), un ente non profit con sede legale in Italia, iscritto al RUNTS, che opera in Africa da più di tre anni tramite una stabile organizzazione registrata nel Paese, può essere considerato partner africano? E una fondazione registrata in Africa, ma collegata a un'associazione italiana?

Un soggetto con sede legale in Italia non è considerabile come "soggetto africano" di cui all'art. 4, comma 4, lettera c). Fermi restando tutti gli altri requisiti, un soggetto giuridico di cui alla citata lettera c) può essere considerato "soggetto africano" se è formalmente costituito secondo l'ordinamento di uno Stato del continente africano, con sede legale o principale in uno Stato del continente africano.

101. La presenza di più partner africani è elemento premiante o non influisce ai fini della candidatura?

I criteri di valutazione non prevedono specifiche premialità rispetto al numero di partner africani coinvolti.

102. In caso di più partner, come devono essere caricate le denominazioni e le documentazioni di ciascun partner?

La presenza di più partner deve essere esplicitata nell'accordo di partnership. Nei campi f), g) e h), relativi alla documentazione del "partner africano", dovranno essere inseriti, in un unico PDF, i rispettivi documenti richiesti relativi a tutti i partner (anche non africani). Pertanto:

- nel campo f) dovranno essere indicate le denominazioni di tutti i partner e dovranno essere altresì caricati, in un unico fil PDF, i documenti di identità di tutti i partner (o dei loro rappresentanti legali);
- nel campo g) dovranno essere caricate, in un unico file PDF, le relazioni descrittive di tutti i partner;
- nel campo h) dovranno essere caricate, in un unico file PDF, le dichiarazioni di tutti i partner attestanti il possesso dei requisiti.